

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI SERVIZI FAUNISTICI PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PIANO REGIONALE DI INTERVENTI (PRIU) - DGR n. 712 del 14/6/2022.

Premesso che:

1. La Regione del Veneto con Delibera di Giunta n. 883 del 19 luglio 2022 ha stabilito la costituzione di un elenco di operatori economici dei servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d’allevamento e nei cinghiali a vita libera. DGR n. 712 del 14/6/2022.
2. Con il presente avviso, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, di seguito definito “Codice”), si intende procedere alla formazione del suddetto elenco di operatori (secondo la definizione di cui agli art. 45 del Codice) per l’affidamento di servizi ai sensi dell’art. ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) n.2. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108, “*primo e secondo decreto semplificazioni*” ed in ottemperanza a quanto disposto dal punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ss.mm.ii..
3. La formazione dell’Elenco non pone in (DDressere nessuna procedura selettiva, concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata.
4. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Regione del Veneto, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine all’eventuale conferimento.
5. L’eventuale deroga al procedimento di cui al presente avviso può trovare applicazione nelle ipotesi di constatata e motivata impossibilità di reperire all’interno dell’Elenco le professionalità necessarie.
6. L’elenco ha la durata di tre anni dalla data della sua pubblicazione ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per l’Operatore interessato presentare domanda d’iscrizione dalla data di pubblicazione del presente avviso e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso.
7. Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto del principio di rotazione secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b) del Decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120 del 11 settembre 2020, successivamente modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a) n.2 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108.

ART. 1 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Regione del Veneto

Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittico e faunistico venatoria

Via Torino 110 –Cap 30172 Venezia-Mestre

ART. 2 OGGETTO

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un Elenco di operatori economici per l’affidamento di appalti sotto soglia europea di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del piano regionale di interventi (PRIU). DGR n. 712 del 14/6/2022.

ART. 3 COSTITUZIONE DELL’ELENCO E DURATA

1. L'Elenco sarà costituito in attuazione della DGR n. 883 del 19 luglio 2002 a seguito di avviso pubblico, sul sito internet di Regione del Veneto, nella sezione "Bandi avvisi concorsi" al seguente indirizzo <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index>.
2. L'Avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, i requisiti di ordine professionale richiesti per l'iscrizione.
3. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire attraverso la compilazione di apposita modulistica predisposta dalla Regione del Veneto e allegata al presente Avviso (**Allegato n. 1**), da inviare secondo le modalità previste nei successivi articoli.
4. L'Elenco ha durata di tre anni dalla data della sua pubblicazione ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per l'operatore interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso.

ART. 4 TIPOLOGIE SERVIZI ACQUISTABILI

L'operatore economico iscritto nell'elenco a seguito del conferimento dell'incarico e durante il periodo del suo svolgimento dovrà svolgere le seguenti e principali attività che potranno essere ulteriormente dettagliate sulla base delle esigenze specifiche della Regione del Veneto:

- a. mappare il work flow autorizzativo in essere nelle diverse province;
- b. aggiornare il work flow alla luce delle previsioni del PRIU Veneto;
- c. incrementare il contributo degli Istituti Venatori (Comprensori Alpini e Ambiti Territoriali di Caccia) nelle attività di controllo;
- d. facilitare le relazioni tra i diversi soggetti attuatori non pubblici: imprese agricole, conduttori agricoli, ATC, CA, Associazioni Venatorie locali e indirizzare le segnalazioni di presenza del Cinghiale e della Nutria nel territorio di riferimento provenienti dalle imprese agricole e dai conduttori di fondi agricoli
- e. sollecitare le azioni di controllo nei siti dove sono stati segnalati dei danni o comunque la mera la presenza di cinghiali;
- f. fornire indirizzi operativi agli operatori addetti alle attività e implementare le soluzioni operative previste dai Piani;
- g. formulare proposte di localizzazione dei centri di sosta per le carcasse;
- h. individuare i transetti per la sorveglianza passiva;
- i. predisporre e alimentare la base quantitativa e informativa necessaria alla valorizzazione degli indicatori del PRIU;
- j. proporre la localizzazione delle aree per il posizionamento dei recinti di cattura e chiusini;
- k. predisporre i report periodici e contestuale trasferimento dei risultati ottenuti alla U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria.

ART. 4 VALORE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

L'importo dei contratti eventualmente stipulati con gli operatori economici inseriti nell'Elenco e che risulteranno aggiudicatari a seguito di procedure di affidamento di servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del piano regionale di interventi (PRIU) sarà determinato con decreto dirigenziale. La remunerazione prevista per il/i professionista/i chiamato a svolgere le attività in oggetto sarà fissata con una soglia economica oraria di riferimento di euro 25, 00= omnnicomprensiva.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE

Possono essere ammessi all'iscrizione gli operatori economici di cui al combinato disposto dagli articoli 3, comma 1, lettera p) e art. 45 del Codice costituiti in forma di persone fisiche o giuridiche, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.lgs. n. 240/1991, che offrono sul mercato la prestazione di servizi.

In particolare ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, rientrano nella definizione di operatori economici, e sono quindi ammessi a iscrizione nell'elenco, i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

ART. 6 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale.

La Regione del Veneto si riserva di adeguare e/o modificare in qualunque momento i requisiti richiesti.

L'accertamento del mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

2. Per l'ammissione all'Elenco gli Operatori Economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

A) **Requisiti di ordine generale.** - L'Operatore Economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice.

Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco" (**Allegato n. 1** al presente Avviso).

B) **Requisiti di ordine professionale.** - L'Operatore Economico deve dichiarare di essere iscritto nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini Professionali a norma dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Poiché la esecuzione dei servizi faunistici per le attività di supporto alla gestione del Piano Regionale di Interventi (PRIU) di cui DGR n. 883 del 19 luglio 2022, è subordinata all'iscrizione in un Albo/Elenco, l'iscrizione dovrà essere provata mediante la trasmissione della relativa documentazione a norma dell'art. 83 comma 3 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Per garantire che l'operatore economico sia in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata capacità tecnico-professionale presentando una **relazione** che deve contenere:

- L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano parte integrante dell'Operatore Economico;
- L'indicazione dei titoli di studio dei tecnici che l'Operatore Economico intende impiegare per lo svolgimento dell'attività con i relativi *curricula*;
- Una descrizione delle attrezzature, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico;
- Ove presenti, le certificazioni possedute dall'operatore economico.

Nella relazione può essere dichiarata l'eventuale avvenuta esecuzione di contratti di servizi o forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione nell'Elenco, effettuati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

ART. 7 DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici interessati, devono presentare alla Regione del Veneto apposita domanda, con la quale chiedono di essere iscritti.
2. I soggetti di cui all'art. 5 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:
 - a) è vietato presentare domanda sia quale componente di consorzi che, contestualmente, a titolo individuale;
 - b) è vietato presentare domanda quale componente di più consorzi;
 - c) è vietato presentare domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società, che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
3. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ, come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. m) del Codice.
4. Regione del Veneto potrà effettuare controlli in merito alla violazione dei divieti di cui al presente articolo e in caso di accertamento di violazione, potrà provvedere alla rimozione dall'Elenco di tutti i soggetti coinvolti e vietare la possibilità di iscriversi nuovamente fino a 2 anni.

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE

1. Gli operatori economici di cui all'art. 5 per essere inclusi nell'Elenco devono presentare a Regione del Veneto apposita domanda di iscrizione, secondo lo schema "Domanda di iscrizione all'Elenco" allegato all'avviso (**Allegato n. 1**).

Alla domanda deve essere allegata la **relazione** di cui al precedente art. 6 punto 3.

La domanda, correttamente compilata dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante (o da suo procuratore munito di idonea procura notarile) dell'operatore economico;
- accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
- inviata all'indirizzo pec agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it entro il giorno 26/09/2022 ore 12.00;

La PEC dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: "ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI FAUNISTICI PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PRIU".

Le domande che risulteranno pervenute successivamente alla predetta data saranno prese in considerazione per l'aggiornamento periodico dell'Elenco.

2. La mancanza o l'irregolarità della domanda o della documentazione allegata potrà essere sanata entro massimo 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

4. Le disposizioni contenute nel presente avviso possono subire modificazioni; conseguentemente le eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell'ente, che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente.

5. Gli operatori economici dovranno indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", presso il quale saranno indirizzate le comunicazioni di Regione del Veneto relative alla tenuta dell'Elenco.

6. Agli operatori che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione entro 30 giorni dalla data di scadenza dell'avviso, all'indirizzo PEC indicato, dell'esito della procedura di iscrizione all'elenco.

ART. 9 ACCERTAMENTO DEI REQUISITI, INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA ISCRIZIONE

1. La Regione del Veneto procede alla verifica della completezza e regolarità della domanda di iscrizione presentata. Le istanze di iscrizione verranno esaminate, secondo l'ordine progressivo di ricezione della richiesta.
2. I nominativi degli operatori economici la cui iscrizione è accolta verranno inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico.
3. L'iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Avviso e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.
4. La validità dell'iscrizione è di 3 (tre) anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della domanda di iscrizione, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità indicate nel presente Avviso. Al termine del periodo di validità, l'operatore economico dovrà procedere a rinnovare l'iscrizione all'Elenco, presentando una nuova domanda, completa di tutta la documentazione richiesta.
5. L'Elenco, formato in base alle richieste di iscrizione pervenute a Regione del Veneto successivamente alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sarà aggiornato, con le medesime modalità di iscrizione dettate con il presente Avviso, mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.
6. Entro il termine di durata indicato dal precedente punto 4, l'iscrizione è proponibile in ogni tempo, fermo restando che l'aggiornamento dell'Elenco avviene di norma e salvo per il corrente anno:
 - quanto alle istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto dirigenziale di aggiornamento dell'Elenco da adottarsi entro i successivi 90 giorni;
 - quanto alle istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto dirigenziale di aggiornamento dell'Elenco da adottarsi entro i successivi 90 giorni.

ART. 10 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI

1. È fatto obbligo agli operatori economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati, delle dichiarazioni, nonché dei documenti o certificazioni, attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione.
2. Quando la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione previsti, la Regione del Veneto procederà a cancellare l'operatore dall'elenco, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del presente regolamento.
3. Il mancato tempestivo aggiornamento comporta l'automatica sospensione dall'elenco e l'avvio della procedura prevista dall'art. 12.

ART. 11 VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI

1. I requisiti auto dichiarati dall'operatore economico in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati nel corso delle procedure di selezione di volta in volta espletate per la stipulazione dei singoli contratti.
2. In ogni caso Regione del Veneto si riserva di verificare, in qualsiasi momento, anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
3. L'iscrizione nell'Elenco non esonera gli Operatori Economici dall'obbligo di allegare, nelle specifiche procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella documentazione di gara.

ART. 12 SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. La Regione del Veneto ha la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:

- a. mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni;
 - b. negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati;
2. La Regione del Veneto ha altresì la facoltà di cancellare dall'elenco gli operatori nei seguenti casi:
- a. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato o mancato rinnovo dopo la scadenza del termine triennale;
 - b. perdita dei requisiti di iscrizione;
 - c. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'appaltatore e/o grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
 - e. mancata presentazione da parte dell'operatore di offerte a seguito di tre inviti nel triennio;
 - f. presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;
 - g. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti di affidamento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, la Regione del Veneto comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro il termine indicato sulla comunicazione di contestazione. Durante tale termine l'iscrizione è sospesa. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, Regione del Veneto adotta un provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell'iscrizione fino a **6 mesi** o la cancellazione dell'iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all'operatore tramite PEC e nei casi previsti all'ANAC.
4. Gli operatori economici cancellati dall'elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a **2 anni** dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.
5. Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal codice in materia di risoluzione.

ART. 13 AFFIDAMENTI A OPERATORI ISCRITTI ALL'ELENCO

1. Il presente elenco verrà utilizzato da Regione del Veneto nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..
2. Resta salva la facoltà per Regione del Veneto di ricorrere ad operatori economici non iscritti nell'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato dandone motivazione negli atti delle procedure di affidamento.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'applicazione del presente Avviso e quelle relative all'iscrizione, sospensione o cancellazione dall'elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

ART.16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ed al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR – General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) n. 679/2016), i dati forniti dagli operatori economici saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti richiesti dalla procedura.
2. In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti visionati dal personale della Stazione Appaltante ai fini dell'abilitazione al presente elenco. Al termine della procedura di abilitazione, i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in

materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all'accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti da personale specificamente autorizzato da Regione del Veneto.

3. La Regione del Veneto si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori iscritti.

4. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART.17 QUESITI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Per ogni dettaglio si rinvia alla documentazione consultabile sul sito internet di Regione del Veneto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una pec all'indirizzo agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it o telefonando alla dott.ssa Leida Zanninello numero 041 279 5462, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Responsabile della gestione dell'elenco degli Operatori Economici è il Dott. Salvadori Pietro, Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittico e faunistico venatoria.

Venezia, lì il 09/09/2022

f.to Firma
Il Direttore della Direzione
Agroambiente, Gestione e Programmazione
ittico e faunistico venatoria
Dott. Pietro Salvadori

Allegato 1: Schema “Domanda di iscrizione all'elenco operatori economici”